

Lezioni e-learning per il revisore dell'ente locale 2024

“Il piano di riequilibrio finanziario”

A cura del
Dott. Ortensio Fabozzi

Lunedì, 18 novembre 2024 | Ore 15.00 - 17.00

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

Disposizioni concernenti gli enti locali in condizione di sofferenza finanziaria e le relative procedure di risanamento finanziario.

La salvaguardia del bene pubblico "bilancio" e del riequilibrio

(Corte Cost., sent. n. 228/2017 e n. 247/2017)



Interesse pubblico

le norme cercano di dare tutela rafforzata rispetto agli altri interessi (tra i quali quelli dei creditori)

Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti

Parte II, Titolo VIII, articoli 242-269

Disposizioni concernenti gli enti locali in condizione di sofferenza finanziaria e le relative procedure di risanamento finanziario.

Deficitari (art. 242-243)

Riequilibrio finanziario
pluriennale da artt. 243-bis a
243-sexies

Dissesto (art. 244 e seguenti).

Strutturalmente deficitari

Deficitari (art. 242-243)

Sono da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie gli enti locali per i quali almeno la metà dei parametri obiettivo (ovvero almeno quattro) presenta valori deficitari. Ricordiamo infine che, come stabilito dall'art. 242 del Tuel.

Gli enti locali strutturalmente deficitari sono sottoposti a livello centrale a controlli relativi alle dotazioni organiche del personale e alla copertura dei costi di determinati servizi.

Dimostrazione tramite Certificazione Ministero dell'Interno

L'Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'Interno ha deciso di estrapolare gli otto indicatori dal Piano degli indicatori che gli enti già predispongono ai sensi dell'art. 18 bis del decreto sull'armonizzazione dei bilanci degli enti locali (d.lgs. 118/2011).

Strutturalmente deficitari

TUEL Art. 242, comma 1 Ultimo periodo

«Il rendiconto della gestione è quello relativo al penultimo esercizio precedente quello di riferimento»

Deficitarietà è
accertata

Rendiconto 2023

Controlli

Esercizio 2025

Strutturalmente deficitari

Parametri obiettivo

Decreto ministeriale del 4 agosto 2023 di approvazione dei nuovi parametri di deficitarietà strutturale ai sensi dell'art. 242 del Tuel.

Il triennio per l'applicazione dei parametri decorre dall'anno 2022

I parametri trovano applicazione a partire dagli adempimenti relativi al rendiconto della gestione dell'esercizio finanziario 2022 e al bilancio di previsione dell'esercizio finanziario 2024

Strutturalmente deficitari

Tab. A1 - Parametri obiettivi per comuni, province, città metropolitane e le comunità montane per il triennio 2022 – 2024						
Parametro	Codice indicatore	Denominazione dell'indicatore	Condizione di deficitarietà del parametro	Soglie (valori percentuali)		
				Comuni	Province e Città Metropolitane	Comunità Montane
P1	1.1	Incidenza spese rigide (ripiano disavanzo, personale e debito) su entrate correnti	deficitario se maggiore del	48%	41%	60%
P2	2.8	Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di partecorrente	deficitario se minore del	22%	21%	20%
P3	3.2	Anticipazioni chiuse solo contabilmente	deficitario se maggiore di	0	0	0
P4	10.3	Sostenibilità debiti finanziari	deficitario se maggiore del	16%	15%	14%
P5	12.4	Sostenibilità disavanzo effettivamente acarico dell'esercizio	deficitario se maggiore del	1,20%	1,20%	1,20%
P6	13.1	Debiti riconosciuti e finanziati	deficitario se maggiore del	1%	1%	1%
P7	13.2 + 13.3	Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento	deficitario se maggiore dello	0,60%	0,60%	0,60%
P8		Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)	deficitario se minore del	47%	45%	54%

Strutturalmente deficitari

B1. TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER I COMUNI AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Comune di

Prov.

		Barrare la condizione che ricorre	
		Si	No
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 48%	Si	No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 22%	Si	No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	Si	No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 16%	Si	No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	Si	No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	Si	No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	Si	No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 47%	Si	No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	Si	No
--	----	----

Strutturalmente deficitari

B2. TABELLA DEI PARAMETRI OBIETTIVI PER PROVINCE E CITTA' METROPOLITANE AI FINI DELL'ACCERTAMENTO DELLA CONDIZIONE DI ENTE STRUTTURALMENTE DEFICITARIO

Provincia di

Città Metropolitana di

		Barrare la condizione che ricorre	
		Si	No
P1	Indicatore 1.1 (Incidenza spese rigide - ripiano disavanzo, personale e debito - su entrate correnti) maggiore del 41%	Si	No
P2	Indicatore 2.8 (Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente) minore del 21%	Si	No
P3	Indicatore 3.2 (Anticipazioni chiuse solo contabilmente) maggiore di 0	Si	No
P4	Indicatore 10.3 (Sostenibilità debiti finanziari) maggiore del 15%	Si	No
P5	Indicatore 12.4 (Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio) maggiore dell'1,20%	Si	No
P6	Indicatore 13.1 (Debiti riconosciuti e finanziati) maggiore dell'1%	Si	No
P7	[Indicatore 13.2 (Debiti in corso di riconoscimento) + Indicatore 13.3 (Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento)] maggiore dello 0,60%	Si	No
P8	Indicatore concernente l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate) minore del 45%	Si	No

Gli enti locali che presentano almeno la metà dei parametri deficitari (la condizione "SI" identifica il parametro deficitario) sono strutturalmente deficitari ai sensi dell'articolo 242, comma 1, Tuel.

Sulla base dei parametri suindicati l'ente è da considerarsi in condizioni strutturalmente deficitarie	Si	No
--	----	----

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Gli enti locali che si trovano in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario, possono attivare la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.

Autonoma
dall'ente

Lascia la gestione
finanziaria in capo
all'organo elettivo.

Evita il ricorso alla
gestione
commissariale.

Tutela del pubblico interesse

non può fallire

svolge funzioni essenziali

garantisce diritti costituzionali

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Vantaggi/opportunità

Evitare il dissesto finanziario


Mantenere una gestione autonoma delle proprie finanze.

Identificare e affrontare i fattori di squilibrio in modo sistematico,

Fornisce agli amministratori locali gli strumenti per il risanamento e la stabilità finanziaria a lungo termine.

Migliorare la credibilità dell'ente locale nei confronti di fornitori e creditori, garantendo una maggiore fiducia nel processo di risanamento.

Dissesto finanziario



Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Normativa di riferimento

La procedura di riequilibrio finanziario pluriennale è stata introdotta dal D.L. n. 174 del 2012, allo scopo di evitare il dissesto finanziario dei comuni e delle province che versano in una situazione di squilibrio strutturale del bilancio, in grado di provocarne il dissesto finanziario.

Articolo 243 bis

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Articolo 243 ter

Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali

Articolo 243 quater

Esame del piano di riequilibrio finanziario pluriennale e controllo sulla relativa attuazione

Articolo 243
quinqües

Misure per garantire la stabilità finanziaria degli enti locali sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso).

Articolo 243 sexies

Pagamento di debiti

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Le modifiche normative e gli interventi della Corte Costituzionale

Riformulare e/o rimodulare i piani di riequilibrio a seguito degli effetti peggiorativi derivanti dall'adozione degli adempimenti previsti per il passaggio al sistema di contabilità armonizzata, introdotta dal decreto D.Lgs. n. 118/2011, connessi principalmente al riaccertamento straordinario dei residui.

Modifiche legislative sono state dichiarate costituzionalmente illegittime e hanno richiesto successivi interventi da parte del legislatore.

Specifiche disposizioni sono state adottate, inoltre, a seguito della crisi connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Finalità

Ricognizione dei fattori di squilibrio producendo la diagnosi dello stato di salute finanziaria da risanare e corretta determinazione del disavanzo e lasciare agli amministratori lo strumento del risanamento.

Impossibilità per l'ente di ripristinare l'equilibrio di bilancio e dare copertura alla situazione debitoria attraverso gli ordinari strumenti previsti dagli artt.188,193 e 194 Tuel.

Presupposti

La situazione deficitaria non è grave da provocare il dissesto

Squilibrio strutturale

Rispetto obbligazioni
Scarsa liquidità
Disavanzo/
dfb

Il ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale non deve compromettere la continuità amministrativa nello svolgimento delle funzioni e dei servizi indispensabili

Lo squilibrio finanziario e la massa passiva devono essere ripianabili, nell'orizzonte temporale determinato in base ai criteri dell'art. 243-bis, comma 6, TUEL. Tar Abruzzo, sentenza n. 325/2022

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Autodenuncia spontanea

la sussistenza della situazione di squilibrio che legittima il ricorso alla procedura (congruenza col fatto)

Auto risanamento

la tempestività dell'approvazione (congruenza col tempo);

Strumento di pianificazione

congruità dell'obiettivo

Obiettivo < necessario

congruità dei mezzi

Entrate/spese non consente l'obiettivo

Approvazione

bilancio di previsione

Situazione contabile attuale

rendiconto

No legge/ elemento essenziale

Strumento ricognitorio

Quantificazione veritiera e attendibile della situazione economica e debitoria

Ricognizione e quantificazione dei fattori di squilibrio

Disavanzo di amministrazione

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Elementi del Piano art. 243 bis comma 6 e 7

Sezione regionale Corte dei conti

Misure correttive adottate dall'ente locale per comportamenti difformi dalla sana gestione finanziaria e del mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità interno

Misure necessarie al ripristino equilibrio

Individuazione, con relative quantificazione e previsione dell'anno di effettivo realizzo, delle misure necessarie per ripristinare l'equilibrio strutturale del bilancio, per l'integrale ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei DFB

Contenzioso

Accantonamento di un congruo fondo per passività potenziali nonché per "rischi spese legali" da effettuarsi, sulla base della ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente formatosi negli esercizi precedenti ed il cui onere può essere ripartito, in quote uguali, tra gli esercizi considerati nel bilancio di previsione (paragrafo 5.2 lett. h), dell'allegato 4/2 al d.lgs. n. 118/2011).

Ricognizione fattori squilibrio

quantificazione, dei fattori di squilibrio rilevati, dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato e di eventuali debiti fuori bilancio,

Percentuale di ripiano

Indicazione, gli anni del piano di riequilibrio, della percentuale di ripiano del disavanzo di amministrazione da assicurare e degli importi previsti o da prevedere nei bilanci annuali e pluriennali

Ricognizione debiti fuori bilancio

Effettuare una ricognizione di tutti i debiti fuori bilancio riconoscibili ai sensi dell'articolo 194. Per il finanziamento dei debiti fuori bilancio l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata massima pari agli anni del piano di riequilibrio, compreso quello in corso, convenuto con i creditori.

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Allert 1/4

Ministero dell'Interno

Indicatori sintetici di bilancio che indagano:

- Incidenza delle spese rigide (ripiano disavanzo, personale, debito) su entrate correnti
- Incidenza degli incassi delle entrate proprie sulle previsioni definitive di parte corrente
- Anticipazioni chiuse soltanto contabilmente
- Sostenibilità dei debiti finanziari
- Sostenibilità disavanzo effettivamente a carico dell'esercizio
- Debiti riconosciuti e finanziati
- Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento

Indicatore analitico di bilancio che misura:

l'effettiva capacità di riscossione (riferito al totale delle entrate)

Gli indicatori sono correlati agli indicatori del DLgs n. 118/2011

Finalità: identificare ente locale che versa in condizioni strutturalmente deficitarie, ossia che presenta condizioni di deficitarietà (valori maggiori o minori dei valori soglia) per almeno la metà dei parametri considerati (art. 242 TUEL)

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Allert 2/4

elaborazioni statistiche

Istat

Spesa

capacità di spesa - rigidità della spesa - grado di copertura spese correnti con entrate correnti - incidenza spese per rimborso prestiti su entrate correnti - spese esterne per unità di risorse finanziarie

Personale

composizione - indice di turnover - incidenza spesa personale su entrate e spese correnti

Residui

indice di accumulazione e smaltimento dei residui attivi e passivi - indice di consistenza iniziale e finale dei residui passivi

Autonomia finanziaria e trasferimenti

incidenza dei trasferimenti sulle spese - grado di autonomia impositiva - grado di dipendenza da contributi e trasferimenti - grado di dipendenza da finanziamento esterno - grado di finanziamento interno - capacità di riscossione

Avanzo/disavanzo di amministrazione

Debiti fuori bilancio

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Allert 3/4

Arconet

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" (Art. 18-bis, D. Lgs 118/2011)

Bilancio di previsione:

Indicatori sintetici:

- Rigidità strutturale di bilancio
- Entrate correnti
- Spese di personale
- Esternalizzazione dei servizi
- Interessi passivi
- Investimenti
- Debiti non finanziari
- Composizione avanzo presunto di amministrazione
- Disavanzo di amministrazione
- FPV
- Partite di giro e conto terzi

Indicatori analitici:

- Composizione delle entrate e capacità di riscossione
- Composizione della spesa per missioni e programmi e capacità di pagare i debiti negli esercizi di riferimento

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Allert 4/4

Arconet

Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" (Art. 18-bis, D. Lgs 118/2011)

Rendiconto della gestione

Indicatori sintetici:

Agli indicatori già previsti per il bilancio di previsione si aggiungono:

- Anticipazioni dell'Istituto Tesoriere
- Analisi dei residui
- Debiti fuori bilancio

Indicatori analitici:


- Composizione delle entrate e effettiva capacità di riscossione
- Composizione della spesa per missioni e programmi
- Capacità di pagare spese per missioni e programmi

Allegato ai documenti di programmazione e di rendicontazione

Fruibilità immediata

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio



Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Disavanzo amministrazione

Parte accantonata ^{(3)di}		
Fondo crediti di dubbia esazione al 31/12/2022 ⁽⁴⁾		233.659,17
Accantonamento residui perenti al 31/12/2022 (solo per le regioni) ⁽⁵⁾		0,00
Fondo anticipazioni liquidità		496.246,92
Fondo perdite società partecipate		0,00
Fondo contenzioso		35.000,00
Altri accantonamenti		66.335,15
	Totale parte accantonata (B)	831.241,24
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		27.925,85
Vincoli derivanti da trasferimenti		16.043,97
Vincoli derivanti da contrazione di mutui		0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		0,00
Altri vincoli da specificare		0,00
	Totale parte vincolata (C)	43.969,82
	parte destinata agli investimenti (D)	0,00
	Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)	-218.396,90
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾		

Sezione regionale di controllo della Campania il "risultato di amministrazione", accertato o presunto, nel nuovo sistema contabile del D.lgs. n. 118/2011 **deve esprimere in modo unitario, chiaro e veritiero lo stato degli equilibri dell'ente**

disavanzo

parte destinata agli investimenti (D)

Totale parte disponibile (E)=(A)-(B)-(C)-(D)

F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾

Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Debiti fuori bilancio

1/2

Articolo 194 T.U.E.L.

Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.

1. Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali e di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, purché sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione, nei limiti e nelle forme previste dal codice civile o da norme speciali, di società di capitali costituite per l'esercizio di servizi pubblici locali
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità; e) acquisizione di beni e servizi, in violazione degli obblighi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 191, nei limiti degli accertati e dimostrati utilità ed arricchimento per l'ente, nell'ambito dell'espletamento di pubbliche funzioni e servizi di competenza.

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Debiti fuori bilancio

2/2

La locuzione "fuori bilancio": una fattispecie non considerata negli indirizzi programmatici e nelle autorizzazioni di bilancio approvate dal Consiglio, sia a livello annuale, sia pluriennale, perfezionate dalla Giunta con la definizione ed approvazione del Piano esecutivo di gestione

Obbligazione pecuniaria assunta dall'ente in violazione delle norme che riguardano la fase della spesa ed in particolare di quelle che disciplinano l'assunzione di impegni di spesa. Articoli 151 e 191 del TUEL recanti rispettivamente "Principi in materia di contabilità" e "Regole per l'assunzione di impegni e per l'effettuazione delle spese".

La delibera del Consiglio comunale di riconoscimento del debito fuori bilancio accerta se il debito rientri in una delle tipologie individuate dall'art. 194 del TUEL e a ricondurre l'obbligazione nell'alveo della contabilità dell'ente, individuando contestualmente le risorse effettivamente disponibili per farvi fronte.

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Trasferimenti erariali

Tagli agli enti locali che però, per le amministrazioni con i conti in ordine (pareggio di bilancio o saldo positivo) dovranno essere accantonati per realizzare investimenti, anche indiretti, nell'esercizio successivo, prioritariamente rispetto alla formazione di nuovo debito.

Per gli enti in disavanzo, invece, i tagli costituiranno un risparmio che concorrerà al ripiano del deficit.

Il disegno di legge di bilancio contributo che gli enti dovranno garantire alla finanza pubblica: 130 milioni per i comuni e 10 milioni per le province e le città metropolitane nel 2025. Dal 2026 al 2028 si passerà a 290 milioni di tagli complessivi (260+30), mentre nel 2029 si toccherà quota 490 milioni (440+50).

Gli enti di area vasta possono però festeggiare lo stanziamento di 50 milioni annui dal 2025 al 2030 per l'esercizio delle funzioni fondamentali. Le risorse aggiuntive saranno ripartite tra le province e le città metropolitane sulla base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali approvati dalla Commissione tecnica per i fabbisogni standard, previo decreto Viminale-Mef che dovrà essere adottato entro il 31 marzo 2025.

Per le regioni invece i sacrifici saranno pari a 280 milioni nel 2025, 840 per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e 1,3 miliardi per il 2029. Il riparto dei tagli avverrà entro il 28 febbraio 2025.

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Capacità di riscossione

7.1. Analisi della capacità di riscossione

	Rendiconto esercizio n-3			Rendiconto esercizio n-2			Rendiconto esercizio n-1		
	Accertamenti (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A)*100	Accertamenti (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A)*100	Accertamenti (A)	Riscossioni (R)	Capacità di riscossione % (R/A)*100
Titolo1 – Entrate di natura tributaria									
Titolo 2 - Trasferimenti correnti									
Titolo 3 - Entrate extratributarie									
Totale Entrate Correnti									

* Dati riportati in automatico dalla tabella di cui al punto 4

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Recupero evasione tributaria

7.2 Dimostrazione degli esiti dell'attività di recupero dell'evasione tributaria

	Rendiconto		
	Esercizio n-3	Esercizio n-2	Esercizio n-1
Previsione			
Accertamento (A)			
Riscossione c/competenza (B)			
Riscossione c/residui			
Capacità di riscossione in c/competenza (B/A) %			

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Residui attivi

	Rendiconto esercizio n-3			Rendiconto esercizio n-2			Rendiconto esercizio n-1		
	<u>Residui iniziali</u> (a)	<u>Riscossioni su residui</u> (b)	<u>Capacità</u> <u>realizzo/smaltimento su</u> <u>residui (b/a*100)</u>	<u>Residui iniziali</u> (a)	<u>Riscossioni su residui</u> (b)	<u>Capacità</u> <u>realizzo/smaltimento su</u> <u>residui (b/a*100)</u>	<u>Residui (iniziali)</u> (a)	<u>Riscossioni su residui</u> (b)	<u>Capacità</u> <u>realizzo/smaltimento su</u> <u>residui (b/a*100)</u>
Titolo 1 - Tributi propri									
Titolo 2 - Trasferimenti correnti*									
Titolo 3 - Entrate extratributarie									
Totale entrate correnti									
di cui Entrate Proprie (Titoli I e III)									
Titolo 4 – Entrate in conto capitale									
Titolo 6 – Accensione prestiti									
Titolo 9 – Entrate per servizi c/terzi									
Totale entrate									

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Residui passivi

	Rendiconto esercizio n-3			Rendiconto esercizio n-2			Rendiconto esercizio n-1		
	<u>Residui iniziali</u> (a)	<u>Riscossioni su residui</u> (b)	<u>Capacità</u> <u>realizzo/smaltimento su</u> <u>residui (b/a*100)</u>	<u>Residui iniziali</u> (a)	<u>Riscossioni su residui</u> (b)	<u>Capacità</u> <u>realizzo/smaltimento su</u> <u>residui (b/a*100)</u>	<u>Residui (iniziali)</u> (a)	<u>Riscossioni su residui</u> (b)	<u>Capacità</u> <u>realizzo/smaltimento su</u> <u>residui (b/a*100)</u>
Titolo 1 - Spese correnti									
Titolo 2 - Spese in conto capitale									
Titolo 4 - Spese per rimborso di prestiti									
Titolo 7 - Spese per servizi per c/terzi									
Totale Spese									

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Residui Attivi

8.2 Analisi sull'anzianità dei residui attivi

Esercizio di riferimento	Valori assoluti						
	Titolo 1 Tributi propri	Titolo 2 Trasferimenti correnti	Titolo 3 Entrate extratributarie	Entrate Proprie (Titolo 1 e Titolo 3)	Titolo 4 Entrate in conto capitale	Titolo 6 Accensione prestiti	Totale entrate
n-6 e precedenti							
n-5							
n-4							
n-3							
n-2							
n-1							
Totale residui							

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Residui passivi

8.3 Analisi sull'anzianità dei residui passivi

Esercizio di riferimento	Valori assoluti				Totale spese
	Titolo 1 Spese correnti	Titolo 2 Spese in conto capitale	Titolo 4 Spese per rimborso di prestiti	Titolo 7 Spese per servizi per c/terzi	
n-6 e precedenti					
n-5					
n-4					
n-3					
n-2					
n-1					
Totale residui					

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

3.1 Analisi sull'utilizzo dell'anticipazione di tesoreria

	Rendiconto esercizio n-2	Rendiconto esercizio n-1	Bilancio esercizio n
Entità anticipazioni complessivamente corrisposte *(accertato al Tit. VII)			
Entità anticipazioni complessivamente restituite *(impegno al Tit. V)			
Entità anticipazioni non restituite al 31.12			
Limite anticipazione concedibile ai sensi dell'art. 222 TUEL			
Entità delle somme maturate per interessi passivi			
Entità massima delle entrate a specifica destinazione utilizzata in termini di cassa ex art. 195 TUEL con corrispondente vincolo sull'anticipazione di tesoreria concedibile			
Esposizione massima di tesoreria			
Giorni di utilizzo delle anticipazioni			

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Fondi ed accantonamenti

statica
(stanziamento entrata)

nel tempo
(stanziamento fondo)

garantire gli equilibri di bilancio attraverso lo stanziamento in uscita di una certa quantità di risorse al fine di bilanciare eventuali future sopravvenienze passive.

Congruità

- Adeguata copertura del rischio
- Evitare sottrazione di risorse

Non soggetto di impegno e genera un'economia di bilancio che confluisce nel risultato di amministrazione come quota accantonata.

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Fondo Crediti Dubbia esigibilità
Art. 167 comma 1 / allegato 4/2 dlgs 118/2011

A fronte di risorse stanziare nella parte entrata del bilancio rappresenta un accantonamento teso a mitigare il rischio dell'effettivo realizzo.

Ha lo scopo di ridurre le autorizzazioni spesa, valutando gli accertamenti di competenza di tradursi in riscossioni.

Limita la capacità di spesa

Previene disequilibri finanziari

sterilizzazione

U. 1.10.01.03.001 (PARTE CORRENTE)

U. 2.05.03.01.001 (PARTE CAPITALE)

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Fondo Rischi Contenzioso

Paragrafo 5.2 lett. h) del "Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria" - allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011

Nel caso in cui l'ente, a seguito di contenzioso in cui ha significative probabilità di soccombere, o di sentenza non definitiva e non esecutiva, sia condannato al pagamento di spese, in attesa degli esiti del giudizio, si è in presenza di una obbligazione passiva condizionata al verificarsi di un evento (l'esito del giudizio o del ricorso), con riferimento al quale non è possibile impegnare alcuna spesa.

In tale situazione l'ente è tenuto ad accantonare le risorse necessarie per il pagamento degli oneri previsti dalla sentenza, stanziando nell'esercizio le relative spese che, a fine esercizio, incrementeranno il risultato di amministrazione che dovrà essere vincolato alla copertura delle eventuali spese derivanti dalla sentenza definitiva. A tal fine si ritiene necessaria la costituzione di un apposito fondo rischi.

Nel caso in cui il contenzioso nasce con riferimento ad una obbligazione già sorta, per la quale è stato già assunto l'impegno, si conserva l'impegno e non si effettua l'accantonamento per la parte già impegnata. L'accantonamento riguarda solo il rischio di maggiori spese legate al contenzioso.

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Fondo Rischi Contenzioso Valutazione del grado di soccombenza

Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria - allegato 4/2 del D. Lgs. n. 118/2011 - al paragrafo 5.2 lettera h)

Principi predisposti dall'Organismo Italiano di Contabilità - OIC 31 e International Accounting Standards - IAS 37 (Corte conti Campania 240/2017/PRSP)

il debito certo

100%

passività "probabile"

Maggiore del 50%

passività "possibile"

Tra il 10% e il 50%

passività da evento "remoto»

Meno del 10%

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Fondo Rischi Contenzioso

Fornire gli elementi utili per una conoscenza approfondita del contenzioso per poter accantonare in bilancio le somme ritenute congrue in relazione al rischio

Il legale rendere noto il livello della complessità dell'incarico, fornisce le informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili, sin dal momento del conferimento dell'incarico

Ordine cronologico di arrivo della citazione e ricorso	Natura del contenzioso (breve descrizione)	Data di notifica del ricorso o citazione (atto introdotto del giudizio)	Debito potenziale		Difesa			Rischio di soccombenza		Riconoscimento del debito				
			Debito originario oggetto di contenzioso (di valore)	Impegno già esistente per debiti di valuta (estremi della determina)	Incarico di difesa conferito (estremi della delibera di giunta)	Somma impegnata in sede di conferimento di incarico di difesa	somma liquidata in sede di conclusione del giudizio	Valutazione del rischio (descrizione) (1)	Somma accantonata	Data di conclusione del giudizio	data estremi delibera C.C.	debito	interessi	spese legali
1														
2														
3														
...														

(1) nota: Indicare motivato sistema di mappatura del rischio ove diverso da quello derivante da OIC e IAS (cfr. Ampplus SRC Campania n. 240/2017)

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Fondo Rischi Contenzioso

Corte conti

adempimento obbligatorio da effettuarsi sempre in misura congrua rispetto al contenzioso pendente o in fieri

monitorare costantemente l'adeguatezza del fondo contenzioso, in quanto trattasi di una misura prudenziale volta a garantire gli equilibri di bilancio

La ricognizione deve essere specificamente deliberata e monitorata dall'Organo di revisione, al quale incombe l'onere di attestarne la congruità

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Fondo Rischi Contenzioso

Organo di revisione

Verificare la congruità degli accantonamenti.

Controllo a campione ?????

Visionare della mappatura del contenzioso

Ogni elemento utilizzato per determinazione della quantificazione del fondo

Questionario della Corte dei conti al bilancio di previsione

Ai fini della verifica della congruità dello stanziamento alla missione 20 del Fondo rischi contenzioso, l'ente ha predisposto un elenco di giudizi in corso, con connesso censimento delle rispettive probabilità di soccombenza?

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale


Fattori di squilibrio

Accantonamenti

La voce "accantonamenti" concorre nel calcolo degli equilibri

W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W/1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		129.446,89
– Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2022	(-)	76.189,54
– Risorse vincolate nel bilancio	(-)	11.054,46
W2) EQUILIBRIO DI BILANCIO		42.202,89
– Variazioni accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	73.791,92
W3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO		-31.589,03

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale



Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Alternanza decisore

Criticità sono in genere evidenziate in forma chiara nei casi di alternanza tra coalizioni diverse (che si avviano in genere con la cosiddetta "operazione trasparenza"), mentre tendono a restare nascoste nei casi di lunga continuità amministrativa.

gli eventuali debiti fuori bilancio; lo sbilanciamento del conto di tesoreria (nel caso in cui questo rappresenti un "gradino" che si riforma istantaneamente tra il 31 dicembre e il primo gennaio di ogni anno);

le fatture passive presenti in bilancio (ricavabili dal conto debiti verso fornitori della contabilità generale)

Il disavanzo dell'anno precedente le elezioni e quello dell'anno t (anch'esso impegnato prevalentemente dalla coalizione uscente)

le somme a destinazione vincolata da ricostituire.

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Ingerenza politica

Parere di regolarità tecnica del responsabile del servizio e di regolarità contabile del responsabile della ragioneria se oneroso.

Il decisore prevarica il dirigente per conseguire un obiettivo, cercando di far prevalere i fini sui mezzi.

Il dirigente si inserisce nel vuoto politico: cortocircuito tra indirizzo e realizzazione

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Controlli gestione

Il controllo di gestione, essenziale per dare alla struttura amministrativa la necessaria efficienza, è, in base alle norme vigenti, integrato con il controllo costante degli equilibri finanziari, esteso agli organismi esterni all'ente (attraverso il bilancio consolidato), e correlato alla qualità dei servizi erogati (*customer satisfaction*).

La criticità nell'applicazione è però diffusa e si rileva nella difficoltà, per molti comuni, di una corretta gestione del ciclo passivo e di un'efficiente tracciatura dei principali flussi finanziari e organizzativi

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Controllo amministrativo-contabile

Si distingue una fase preventiva, nel momento di formazione dell'atto, caratterizzata dai pareri di regolarità tecnica e contabile, in cui è enfatizzata la trasparenza come garanzia di un controllo diffuso, e il ruolo di filtro del segretario generale.

La fase successiva è impostata su un controllo casuale di impegni di spesa, contratti e altri atti amministrativi, da parte del segretario generale, che fornisce impulso a un processo di circolazione del controllo, attraverso la trasmissione ai responsabili di settore, ai revisori, agli organi indipendenti e al consiglio comunale.

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Controllo strategico

Verifica

- ✓ dei risultati conseguiti rispetto agli obiettivi predefiniti;
- ✓ degli aspetti economico finanziari connessi ai risultati ottenuti;
- ✓ dei tempi di realizzazione rispetto alle previsioni;
- ✓ delle procedure operative attuate con i progetti elaborati;
- ✓ della qualità dei servizi erogati e del grado di soddisfazione della domanda espressa;
- ✓ degli aspetti socio- economici.

Un controllo molto complesso, che presuppone l'utilizzo di metodologie poco praticate nelle amministrazioni pubbliche e una visione programmatica, spesso carente.

Individuazione di aree vaste, omogenee sotto il profilo economico, è condizione necessaria per svolgere in modo efficace tale controllo.

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Controlli equilibri

Finalizzato a verificare la possibile divergenza tra equilibrio formale e squilibrio sostanziale.

Avivato

organi tecnici: il responsabile finanziario, il segretario comunale, il direttore generale, i responsabili dei servizi, secondo le rispettive responsabilità

Organi politici: gli organi di governo dell'ente

Organi di controllo: i revisori

Azione congiunta onde evitare il consolidamento di criticità finanziarie e il mantenimento della finanza comunale su un sentiero virtuoso.

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Contabilizzazione della riduzione e dell'utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità
Commissione Arconet, con la FAQ n. 47 del 3 dicembre 2021.
dell'art. 52 del D.L. n. 73/2021.

Dall'esercizio 2021, gli enti locali sono tenuti:

a iscrivere nel bilancio di previsione il **rimborso annuale** delle anticipazioni di liquidità nel titolo 4 della spesa (riguardante il rimborso dei prestiti);

a ridurre, in sede di rendiconto, per un importo pari alla quota annuale rimborsata con risorse di parte corrente, il FAL accantonato;

ad iscrivere la quota del risultato di amministrazione liberata a seguito della riduzione del FAL nell'entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità»;
a dare evidenza, nella **nota integrativa** allegata al bilancio di previsione e nella **relazione sulla gestione** allegata al rendiconto, della copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non possono essere finanziate dall'utilizzo del FAL stesso.

(Corte dei conti, sez. reg. di contr. Emilia-Romagna, nella delib. n. 77/2023/PRSP, depositata lo scorso 18 maggio).

Le susseguenti disposizioni, assunte a poca distanza una dall'altra, di assecondare le difficoltà incontrate dai comuni nel temperare equilibrio finanziario e cancellazione di poste che lo sostenevano in modo aleatorio. Un analogo effetto, di natura fittizia, sull'equilibrio finanziario, è prodotto dall'errata contabilizzazione delle anticipazioni erogate dallo stato, non completamente sterilizzate rispetto al saldo.

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Contabilizzazione della riduzione e dell'utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità
Commissione Arconet, con la FAQ n. 47 del 3 dicembre 2021.
dell'art. 52 del D.L. n. 73/2021.

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2022 ⁵	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (con segno - ¹)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2022	Variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazioni liquidità						
	Fondo anticipazione di liquidità'	512.378,53	-16.131,61	0,00	0,00	496.246,92
Totale Fondo anticipazioni liquidità		512.378,53	-16.131,61	0,00	0,00	496.246,92

Debito residuo al
31/12/2021

Quota debito versata
nell'anno 2022

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Contabilizzazione della riduzione e dell'utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità Commissione Arconet, con la FAQ n. 47 del 3 dicembre 2021, dell'art. 52 del D.L. n. 73/2021.

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2022 ⁵	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (con segno - ¹)	Risorse accantonate stanziare nella spesa del bilancio dell'esercizio 2022	Variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo anticipazioni liquidità						
	Fondo anticipazione di liquidità	512.378,53	-16.131,61	0,00	0,00	496.246,92
Totale Fondo anticipazioni liquidità		512.378,53	-16.131,61	0,00	0,00	496.246,92

Debito residuo al
31/12/2021

Quota debito versata
nell'anno 2022

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Contabilizzazione della riduzione e dell'utilizzo del Fondo anticipazioni di liquidità
Commissione Arconet, con la FAQ n. 47 del 3 dicembre 2021.
dell'art. 52 del D.L. n. 73/2021.

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2022 ⁵	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (con segno - ¹)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio 2022	Variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione e al 31/12/2022
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Altri accantonamenti(4)						
	Quota fal liberata e applicata in entrata bilancio	17.625,11	-17.625,11	0,00	16.131,61	16.131,61

Quota applicata al bilancio dell'anno del rendiconto

Uso diverso dalla copertura della quota di ammortamento ADL

Quota applicata al bilancio di previsione successivo

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

TITOLO TIPOLOGIA	DENOMINAZIONE	RESIDUI PRESUNTIAL TERMINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO		PREVISIONI DEFINITIVE DELL'ANNO PRECEDENTE QUELLO CUI SI RIFERISCE IL BILANCIO ⁽³⁾	PREVISIONI ANNO	PREVISIONI	PREVISIONI
					2024	ANNO 2025	ANNO 2026
	Fondo pluriennale vincolato per spese correnti ⁽¹⁾		previsioni di competenza	48.364,78	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale		previsioni di competenza	193.749,80	0,00	0,00	0,00
	Fondo pluriennale vincolato per attività finanziarie		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Utilizzo avanzo di Amministrazione		previsioni di competenza	16.131,61	0,00	0,00	0,00
	- di cui avanzo utilizzato anticipatamente ⁽²⁾		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	- di cui Utilizzo Fondo anticipazioni di liquidità		previsioni di competenza	0,00	0,00	0,00	0,00
	Fondo di Cassa all'1/1/esercizio di riferimento		previsioni di cassa	828.536,50	0,00	0,00	0,00
10000 Totale	Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	467.752,73	previsione di competenza previsione di cassa	602.978,48 1.007.462,73	597.978,48 1.065.731,21	572.978,48	573.158,48
20000 Totale	Trasferimenti correnti	151.748,81	previsione di competenza previsione di cassa	440.305,25 554.794,28	112.648,38 264.397,19	112.648,38	112.648,38
30000 Totale	Entrate extratributarie	305.314,03	previsione di competenza previsione di cassa	409.607,00 665.197,21	409.607,00 714.921,03	409.607,00	409.607,00
40000 Totale	Entrate in conto capitale	2.016.542,97	previsione di competenza previsione di cassa	3.102.828,95 4.355.502,23	8.716.315,79 10.732.858,76	7.478.760,86	32.961,66
50000 Totale	Entrate da riduzione di attività finanziarie	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00	0,00
60000 Totale	Accensione Prestiti	116.489,04	previsione di competenza previsione di cassa	0,00 173.409,42	0,00 116.489,04	0,00	0,00
70000 Totale	Anticipazioni da istituto tesoriere/cassiere	0,00	previsione di competenza previsione di cassa	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00 2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
90000 Totale	Entrate per conto terzi e partite di giro	7.929,64	previsione di competenza previsione di cassa	4.787.500,00 4.795.429,64	4.787.500,00 4.795.429,64	4.787.500,00	4.787.500,00
	TOTALE TITOLI	3.065.777,22	previsione di competenza previsione di cassa	11.343.219,68 13.551.795,51	16.624.049,65 19.689.826,87	15.361.494,72	7.915.875,52
	TOTALE GENERALE DELLE ENTRATE	3.065.777,22	previsione di competenza previsione di cassa	11.601.465,87 14.380.332,01	16.624.049,65 19.689.826,87	15.361.494,72	7.915.875,52

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Società partecipate

Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica art. 21 del D.lgs. 175/2016

"qualora le società partecipate presentino un risultato d'esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni partecipanti, che adottano la contabilità finanziaria, accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato in misura proporzionale alla quota di partecipazione".

Controllo analogo la situazione in cui l'amministrazione esercita su una società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società controllata

Controllo dell'ente sulle sue partecipate è scarso o nullo e gli uffici amministrativi del comune preposti al loro controllo sono molto deboli.

Un percorso lungo e complesso, che l'obbligo del bilancio consolidato previsto dal processo di armonizzazione può contribuire ad approssimare,

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio

Società partecipate

ELENCO ANALITICO DELLE RISORSE ACCANTONATE NEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE


Capitolo di spesa	Descrizione	Risorse accantonate al 1/1/2022 ⁵	Risorse accantonate applicate al bilancio dell'esercizio 2022 (con segno - ¹)	Risorse accantonate stanziata nella spesa del bilancio dell'esercizio o 2022	Variazione degli accantonamenti effettuata in sede di rendiconto (con segno +/- ²)	Risorse accantonate nel risultato di amministrazione al 31/12/2022
		(a)	(b)	(c)	(d)	(e)=(a)+(b)+(c)+(d)
Fondo perdite società partecipate						
Totale Fondo perdite società partecipate		0,00	0,00	0,00	10,00	10,00

Accantonamento al 31/12/2021

Quota in percentuale perdita

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fattori di squilibrio



Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Manovre ed attività art. 243 bis comma 8

aliquote o tariffe dei
tributi locali

copertura dei costi
della gestione dei
servizi a domanda
individuale

Gestione del servizio
di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani e
del servizio
acquedotto

soggetto al
controllo sulle
dotazioni organi che
e sulle assunzioni di
personale

Revisione della spesa
con indicazione di
precisi obiettivi di
riduzione

Revisione dei
residui

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Soggetti Coinvolti

Consiglio Comunale

Approvazione procedura

Rimodulazione

Approvazione Piano

Riformulazione

Commissione
Stabilità finanziaria

Valutazione/esame

Corte dei conti

Omologa(Diniego)

Corte dei conti
Sezioni riunite

impugnare di diniego dell'omologazione mancato
raggiungimento degli obiettivi intermedi o finali

Organo di revisione

Parere/ relazioni intermedie

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Soggetti Coinvolti

Entro 90 giorni

perentorio

dall'esecutività della delibera il consiglio approva il PRFP con parere dell'organo di revisione

Entro 10 giorni

Trasmissione alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti ed alla Commissione (COSFL) ex art. 155 TUEL

Entro 60 giorni

Relazione finale della Commissione anche sulla base delle Linee guida della Corte dei conti - Sezione autonomie (anche istruttoria)

Entro 30 giorni

Dalla data di ricezione della documentazione la Sezione regionale di controllo delibera sull'approvazione o sul diniego del piano, valutandone la congruenza ai fini del riequilibrio (anche istruttoria)

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Soggetti Coinvolti

Entro 30 giorni

per impugnare la delibera di omologazione o **ordiniego**

Entro 30 giorni

per decidere eventuale ricorso

Prefetto

Sospensione delle procedure esecutive dei
creditori dell'ente

Intervento per la dichiarazione di dissesto.

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale


Soggetti Coinvolti

La durata massima del PRFP è determinata sulla base del rapporto tra le passività da ripianare nel medesimo PRFP e l'ammontare degli impegni di cui al titolo I della spesa del rendiconto dell'anno precedente a quello di deliberazione del ricorso alla procedura di riequilibrio o dell'ultimo rendiconto approvato

Fino al 20 per cento	4 anni
Superiore al 20 per cento e fino al 60 per cento	10 anni
Superiore al 60 per cento e fino al 100 per cento per i comuni fino a 60.000 abitanti	15 anni
Oltre il 60 per cento per i comuni con popolazione superiore a 60.000 abitanti e oltre il 100 per cento per tutti gli altri comuni	20 anni

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Soggetti Coinvolti



DURATA MASSIMA DEL PIANO DI RIEQUILIBRIO	
Massa passiva stimata al momento del ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario	5.915.646,83
Impegni spesa Titolo I° - Rendiconto di Gestione 2020	7.911.214,59
Rapporto massa passiva / Impegni spesa titolo I	74,78%
Durata massima del piano di riequilibrio finanziario	15

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Soggetti Coinvolti

Consiglio Comunale

Delibera Consiglio comunale
approvazione procedura

Insufficienza degli strumenti ordinari
per superare lo squilibrio:

contenuto

incapacità di adempiere alle proprie
obbligazioni

carenza di liquidità disponibile

continuo ricorsi a fonti di
finanziamento

rateizzo con i creditori per ripianare
il deficit di bilancio

manovre tariffarie.

rapporto tra le passività da ripianare
e gli impegni di cui al titolo I

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Soggetti Coinvolti

Consiglio Comunale

Valorizzazione della responsabilità degli organi interni dell'ente nell'assunzione delle iniziative per il risanamento.

È avviata spontaneamente dall'ente, le attività e le competenze restano in capo agli organi ordinari.

Lascia la gestione in capo agli organi di governo dell'ente (controlli).

All'attività di risanamento continua parallelamente l'attività di programmazione e rendicontazione lasciando il filo che lega l'amministrazione ai cittadini (accountability).

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Soggetti Coinvolti

Organo amministrativo

Atto d'indirizzo

Potenziata l'azione di coordinamento del Segretario Generale e la permanente attività di raccordo tra gli organi di controllo esterni e l'Ente a tutti i livelli;

Potenziamento dei controlli interni attraverso di una struttura di Audit costituita per esame atti pregressi e per controlli amministrativi successivi di regolarità amministrativa;

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Soggetti Coinvolti

Organo amministrativo

Piani di rateizzo

Un profilo che attiene alla corretta programmazione di rientro dal deficit è quello che concerne il piano di estinzione dei debiti che deve risultare da uno specifico accordo con i creditori e non essere oggetto di un mero atto unilaterale dell'ente che, in quanto tale, non può assumere alcuna efficacia ai fini del previsto ripiano (CFR Corte dei Conti linee guida 5/2018).

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Soggetti Coinvolti

Consiglio Comunale

Programma di risanamento

Manovra nella misura massima tariffe tributi locali e aliquote

Revisione straordinaria dei residui

Sistematica attività di accertamento delle posizioni debitorie

Ricostituzione dei fondi vincolati

Ristrutturazione della spesa

Copertura debiti fuori bilancio

Ricorso al fondo di rotazione

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Soggetti Coinvolti

Organo di revisione

Controllo sull'attuazione del piano

Trasmette al Ministero dell'Interno, al Ministero dell'Economia e alla competente Sezione regionale della Corte dei conti, entro i 15 giorni successivi alla scadenza di ciascun semestre, una relazione sullo stato di attuazione del piano e sul raggiungimento degli obiettivi intermedi fissati

Entro il 31 gennaio dell'anno successivo all'ultimo di durata del piano, trasmette una Relazione finale sulla completa attuazione dello stesso e sugli obiettivi di riequilibrio raggiunti,

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Soggetti Coinvolti

Organo di revisione

Controllo sull'attuazione del piano

Organo di revisione dovrà far pervenire evidenza documentale in ordine all'attività di due diligence svolta nella materia de qua. A tal fine, esso dovrà documentare, fra l'altro, se le verifiche del fondo di che trattasi siano state effettuate analiticamente, su ogni singola posta di contenzioso, oppure se siano state effettuate "a campione".

Va da sé che l'Organo di revisione dovrà comprovare, altresì, l'attività di due diligence effettivamente posta in essere non potendo tale attività esaurirsi, evidentemente, in una mera "presa d'atto", da parte di tale Organo, delle affermazioni degli organi amministrativi dell'Ente.

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Soggetti Coinvolti

Organo di revisione

Controllo sull'attuazione del piano

processo di indagine approfondita volto a valutare la situazione economica, finanziaria e legale

due diligence

reperisce, acquisisce ed organizza in un sistema coerente tutte le informazioni di natura legale, patrimoniale, finanziaria ed economica necessarie a valutare la società oggetto dell'operazione

finalità

accertare, attraverso una raccolta mirata ed analitica di informazioni, se vi siano le effettive condizioni di fattibilità dell'operazione ovvero se sussistano eventuali criticità che possano comprometterne il buon esito.

di individuare e analizzare i profili di rischio della società oggetto di acquisizione e dei suoi punti di forza e di debolezza (Analisi SWOT) tali da consigliarne o meno l'operazione di acquisizione.

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Soggetti Coinvolti

Linee guida Corte dei conti

Linee guida per l'esame del Piano di riequilibrio finanziario pluriennale e per la valutazione della sua congruenza (ART. 243-QUATER, TUEL)

Deliberazione
n. 5/SEZAUT/2018/INPR

Adunanza del 10 aprile 2018

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Soggetti Coinvolti

Linee guida Corte dei conti

Introduzione

Sezione preliminare

Sezione prima fattori e cause
dello squilibrio

Sezione seconda - risanamento

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Soggetti Coinvolti

Corte dei conti

Valutazione della congruenza e della sostenibilità del piano proposto ai fini del recupero delle condizioni di equilibrio strutturale:

entrate

capacità di riscossione sulla competenza e smaltimento dei residui

capacità di realizzare entrate da lotta all'evasione.

attendibilità della previsione di realizzare risorse dalla vendita di immobili

spese

Recupero disavanzi

spese di personale

indebitamento

Idoneità del percorso di riallineamento tra flussi di cassa e gestione della competenza per impedire la formazione di nuovi disavanzi

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Soggetti Coinvolti

Corte dei conti

Attualità del piano

Rispetto al momento delle valutazioni conclusive.
Il tempo che trascorre dall'adesione al piano alle valutazioni della Corte potrebbe minare l'attendibilità delle misure e i fattori di squilibrio potrebbero riformarsi



Il decorso del tempo incide per la possibile mutevolezza della situazione sostanziale finanziaria rappresentata nell'originaria formulazione del piano.

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Soggetti Coinvolti

Corte dei conti

Piani della durata di 4 anni

Piani della durata di oltre 10 anni

Allineamento cassa competenza
neri primi anni del piano

Piano estinzione dei debiti

Andamento Entrate/ spese
Periodo istruttoria

Principio della prudenza : fondi ed
accantonamenti

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Soggetti Coinvolti

Corte dei conti

Massa passiva:

Il PRFP deve necessariamente contenere una quantificazione veritiera ed attendibile della situazione economico-finanziaria dell'ente e dell'esposizione debitoria, la puntuale ricognizione e quantificazione dei fattori di squilibrio e dell'eventuale disavanzo di amministrazione risultante dall'ultimo rendiconto approvato.

Assume un rilievo pregnante la ricognizione degli oneri latenti al fine di poterne stimare le ricadute negli anni di svolgimento della procedura di risanamento. Ove non adeguatamente considerati, i debiti e gli oneri latenti, possono minare in radice la sostenibilità del piano programmato.

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Sezione regionale di controllo per il Lazio pronuncia n. 60/2021/PRSP

Relazione ministeriale con grave ritardo da parte della Cosfel.

la legittimità dell'avvio della procedura (omologazione del Piano)

raggiungimento degli obiettivi intermedi

Controllo della Corte dei conti
Giudizio sul bilancio

principio di continuità del bilancio

l'imperativo della garanzia del diritto di difesa

garantire la celerità del giudizio del bilancio

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Soggetti Coinvolti

Linee guida Corte dei conti rimodulazione" e "riformulazione"

L'art. 243-*bis*, comma 5, del TUEL, consente all'amministrazione in carica di rimodulare all'inizio del mandato il PRFP, presentato dalla precedente amministrazione, ordinaria o commissariale, nel caso in cui non risulti ancora intervenuta la delibera della Corte dei conti di approvazione o di diniego di cui all'art. 243-*quater*, comma 3.

La facoltà introdotta nella fase di avvicendamento delle amministrazioni consente solo la rimodulazione del piano e non anche la sua riformulazione.

Con il termine "riformulazione" deve intendersi una nuova edizione del piano di riequilibrio, mentre la "rimodulazione" consiste nella revisione e/o riorganizzazione del piano stesso sulla base di esigenze diverse sopravvenute (vengono revisionati una serie di parametri in modo coordinato e graduale). Sul punto vanno richiamate le deliberazioni della Sezione autonomie n. 13/2016 e n. 9/2017 ove si chiarisce che la distinzione tra "rimodulazione" e "riformulazione" del piano di riequilibrio appare simmetrica a quella tra enti che hanno già ottenuto l'approvazione del piano dalla competente Sezione regionale ed enti che hanno soltanto deliberato il piano per il quale, in seguito alla riformulazione, si rende necessaria la trasmissione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali al fine di garantire la corrispondenza tra il piano oggetto d'istruttoria ed il piano oggetto di decisione.

In tal modo, infatti, viene scalfito il principio di intangibilità della procedura di riequilibrio pluriennale, in ragione del quale si ritenevano preclusi adattamenti del percorso di risanamento in fase di attuazione

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Passaggio al..... Dissesto art. 243 quater comma 7

Decorso il termine di presentazione del piano

Diniogo omologa

Mancato raggiungimento degli obiettivi intermedi

Termine della procedura... anzitempo

Esercizio della facoltà di revoca del ricorso alla procedura di riequilibrio da ritenersi consentita qualora esercitata entro il termine di 90 giorni previsto per la presentazione del piano. Si richiamano in proposito i principi affermati nelle delibere della Sezione delle autonomie n. 16/SEZAUT/2012/INPR e n. 22/SEZAUT/2013/QMIG.

La revoca deve essere formalizzata ed espressa da apposita delibera e non può che consistere in una rinuncia in toto all'utilizzo del rimedio di risanamento,

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali

Quantificazione	300 euro / abitante Comuni 20 euro per province o per le città metropolitane
Riduzione 10 %	non dimostrano una riduzione delle spese correnti del 5% nell'ultimo anno del piano
Aumento 25%	dimostra di aver operato le riduzioni delle spese per prestazioni servizi e 5% per trasferimenti correnti in più della misura stabilita dalla legge (MAC 03 = 10% - MAC.04 = 25%)
Ministero Interno	Entro il termine di 10 giorni dalla delibera di ricorso al riequilibrio pluriennale concede l'anticipazione di liquidità, previa approvazione del piano da parte della Corte dei Conti, entro 15 giorni dall'adozione del piano di riparto (15 giugno / 15 novembre)
Restituzione	entro 10 anni decorrenti dall'anno successivo a quello in cui viene erogata in rate semestrali (30 aprile - 30 ottobre) di pari importo
Codifica	entrata nel titolo secondo, categoria 01, voce economica 00, codice SIOPE 2102 spesa al titolo primo, intervento 05, voce economica 15, codice SIOPE 1570.";

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali

Condizioni

- 1.a) a decorrere dall'esercizio finanziario successivo, **riduzione delle spese di personale**, da realizzare in particolare attraverso l'eliminazione dai fondi per il finanziamento della retribuzione accessoria del personale dirigente e di quello del comparto, delle risorse di cui agli articoli 15, comma 5, e 26, comma 3, dei Contratti collettivi nazionali di lavoro del 1° aprile 1999 (comparto) e del 23 dicembre 1999 (dirigenza), per la quota non connessa all'effettivo incremento delle dotazioni organiche;
- 2.b) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 10 per cento delle spese per acquisti di beni e prestazioni di servizi di cui al **macroaggregato 03 della spesa corrente**, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono esclusi gli stanziamenti destinati: 1) alla copertura dei costi di gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani; 2) alla copertura dei costi di gestione del servizio di acquedotto; 3) al servizio di trasporto pubblico locale; 4) al servizio di illuminazione pubblica; 5) al finanziamento delle spese relative all'accoglienza, su disposizione della competente autorità giudiziaria, di minori in strutture protette in regime di convitto e semiconvitto;
- 3.c) entro il termine di un quinquennio, riduzione almeno del 25 per cento delle spese per trasferimenti di cui al **macroaggregato 04 della spesa corrente**, finanziate attraverso risorse proprie. Ai fini del computo della percentuale di riduzione, dalla base di calcolo sono escluse le somme relative a trasferimenti destinati ad altri livelli istituzionali, a enti, agenzie o fondazioni lirico- sinfoniche;
- 4.d) ferma restando l'obbligatorietà delle riduzioni indicate nelle lettere b) e c), l'ente locale ha facoltà di procedere a **compensazioni**, in valore assoluto e mantenendo la piena equivalenza delle somme, tra importi di spesa corrente, ad eccezione della spesa per il personale e ferme restando le esclusioni di cui alle medesime lettere b) e c) del presente comma. Tali compensazioni sono puntualmente evidenziate nel piano di riequilibrio approvato;
- 5.e) **blocco dell'indebitamento**, fatto salvo quanto previsto dal primo periodo del comma 8, lettera g), per i soli mutui connessi alla copertura di debiti fuori bilancio pregressi

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali

sentenza n. 224 del 2023 sentenza Corte costituzionale

"1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133 (Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive), convertito, con modificazioni, in legge 11 novembre 2014, n. 164, nella parte in cui non prevede che l'utilizzo delle risorse agli stessi enti attribuibili a valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), deve avvenire solo a titolo di cassa;"

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 43, comma 2, del d.l. n. 133 del 2014, come convertito, nella parte in cui non prevede che è garantita idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidità di una somma di importo pari alle anticipazioni di liquidità incassate nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile, destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota accantonata;"

Utilizzo del fondo solo in termini di cassa

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali

OSSERVATORIO SULLA FINANZA E LA CONTABILITA' DEGLI ENTI LOCALI

Atto di orientamento ex art. 154, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 sull'applicazione della sentenza n. 224 del 2023 della Corte costituzionale.

“Per effetto della pronuncia di illegittimità della Corte costituzionale n. 224 del 2023 - che ha configurato le anticipazioni dal “Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali” quali anticipazione di liquidità - le amministrazioni territoriali che abbiano utilizzato dette anticipazioni dal fondo di rotazione non per riallineare nel tempo la cassa degli enti strutturalmente deficitari con la competenza bensì a copertura dei debiti fuori bilancio e per la riduzione del disavanzo, sono tenuti a provvedere ad un graduale risanamento del deficit, facendo ricorso a coperture alternative rispetto a quelle originariamente appostate sulla base dell'art. 43 (ora dichiarato non conforme a Costituzione nei termini indicati dalla citata sentenza n. 224) e, nel frattempo, resesi eventualmente disponibili, in modo, comunque, coerente con **l'esigenza di mantenere il livello essenziale delle prestazioni sociali durante l'intero periodo di risanamento**. Devono ritenersi interessati alle operazioni di rimodulazione delle risorse di propria competenza quegli enti ancora in procedura di riequilibrio alla data del deposito della sentenza n. 224 del 2023; non anche gli enti per i quali il piano di risanamento del deficit si sia, **medio tempore, esaurito** (art. 243-quater, comma 6, TUEL).”.

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Settimo Rapporto Ca' Foscari-IFEL sui Comuni ed 2024

Procedure sono attive in 269 Comuni, di cui 40 avviate nel 2023 concentrati soprattutto in Calabria, Campania e Sicilia.

162 procedure, delle 550 attivate sono fallite

Procedure sono attive in 269 Comuni, di cui 40 avviate nel 2023 concentrati soprattutto in tre Calabria, Campania e Sicilia.

La procedura di riequilibrio finanziario, introdotta nel 2012, non assicura buoni risultati. In una quota rilevante di casi essa confluisce nel dissesto.

Un'altra porzione notevole ristagna in un'istruttoria senza fine, in contrasto con quella tempestività che è l'elemento più importante per affrontare una crisi.

L'istruttoria si limita a valutare la conformità del Piano agli indirizzi indicati dalla Corte dei Conti e non prevede un percorso di affiancamento dell'ente in crisi, per aggredire i nodi della criticità, aiutare (e anche forzare, se necessario) il comune ad intraprendere la strada del risanamento.

La difficoltà di coltivare le basi imponibili, di incassare i tributi accertati, di chiedere ai cittadini le giuste risorse per garantire beni comuni di qualità, che il mercato spesso non riesce a fornire è un primo grande tema. Un altro è la qualità delle professionalità impiegate. Decenni di blocco delle assunzioni hanno colpito profondamente e ci vorrà del tempo per recuperare un'età media più bassa, una formazione adeguata, una riduzione del divario digitale. Una posizione di ragioniere capo vacante, o l'assenza di un ufficio tecnico in grado di intercettare le opportunità di investimento possono produrre seri problemi anche in tempi relativamente brevi.

Per questo è auspicabile, oltre alla modificazione del quadro normativo, di cui sembra si sia messo in moto il processo, una profonda azione di potenziamento della gestione amministrativa, misurabile in sede di controllo della gestione, nonché l'implementazione di adeguati percorsi formativi, da inserirsi in un processo permanente di acquisizione delle conoscenze necessarie alla Pubblica Amministrazione.

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Prequel

Nel limite in cui esse sono applicabili agli enti locali e «supportati da altri soggetti competenti individuati dal Ministero dell'Interno, sotto la vigilanza della Corte dei Conti



Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Rimedi possibili... Cosa fare?

Consiglio Comunale

Organo di revisione

Cosfel

Corte dei conti

- istruttoria ordinaria spesso molto lunga
- richieste istruttorie ridondanti e complesse riferite a bilanci approvati negli anni precedenti
- costruzione dei bilanci di previsione lontani dal ricorso al piano
- ricostruzione del disavanzo a partire dal rendiconto sul riaccertamento straordinario residui
- Istruttoria: Finanza locale prima, Corte conti regionale per omologa

Ministero dell'interno istruzione e approvazione (o meno) del Piano

Snellire la procedura

Affidando alla Corte dei Conti il controllo della sua attuazione

Procedura di riequilibrio finanziario pluriennale

Che fare ?

Costruzione di ex ante «premonitori» di criticità finanziarie e strutturali, senza aspettare gli strumenti programmatori e rendiconto.

Costruzione di strumenti dinamici di analisi dello stato di salute dell'ente

In un arco temporale adeguato, di una serie di variabili e/o indicatori tratti dai rendiconti di gestione dell'ente

confronto delle variabili e degli indicatori con l'andamento registrato per enti omogenei

Interventi «correttivi» ah hoc calati sulle cause che hanno condotto alla deficitarietà

Ripensare alla ordinaria gestione del bilancio in attesa dell'approvazione del piano di riequilibrio.

Lezioni e-learning per il revisore dell'ente locale 2024

“Il piano di riequilibrio finanziario”

Grazie per l'attenzione
fabozziortensio@gmail.com

Lunedì, 18 novembre 2024 | Ore 15.00 - 17.00